



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- 1) dr. Vincenza Totaro Presidente
- 2) dr. Sebastiano Napolitano rel.
- 3) dr. Rosa Del Prete

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 12/12/2022, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 749/2020 R.G. LAVORO E PREVIDENZA

TRA

INPS, - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per la SCCI S.p.A.- società di cartolarizzazione dei crediti INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Erminio Capasso, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo Di Maio con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 55;

APPELLANTE

E

VIGGIANO Teresa, generalizzata in atti, Avvocato rappresentata e difesa come in atti

APPELLATA

AGENZIA Entrate riscossione in personale del l.r.p.t.

rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Giocasta

APPELLATO

OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato e regolarmente notificato all'INPS, l'odierna appellata, VIGGIANO Teresa, proponeva opposizione avverso l'avviso di debito n.32820160007820042000, notificato in data 27.1.2017, con il quale l'INPS aveva richiesto il pagamento di Euro 4000,28 a titolo di omessi contributi e connesse sanzioni civili afferenti all'anno 2009 e di pertinenza della **gestione separata ex art. 2 comma 26 L. 335/1995**, avendo la VEGGIANO prodotto per il suddetto anno un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali.

Deduceva, parte istante, che l'INPS le aveva comunicato di aver provveduto a calcolare, previa iscrizione d'ufficio nella gestione separata liberi professionisti, l'importo dei contributi asseritamente dovuti sulla scorta dei redditi da lavoro autonomo dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il pertinente modello Unico presentata in data 21.9.2011, chiedendo contestualmente, nei trenta giorni successivi, il pagamento dell'importo complessivo di euro Euro 4000,28, comprensivo anche di sanzioni. La ricorrente chiedeva, quindi, al Tribunale adito in primo grado, di dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'avviso di addebito in epigrafe indicato e della richiesta di versamento ivi riportata, stante la non debenza delle somme richieste per l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla suddetta Gestione, l'intervenuta prescrizione dei crediti intimati, l'illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate.

Costituitosi nel giudizio di primo grado, l'INPS eccepiva la legittimità dei contributi richiesti alla Gestione Separata, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione, interrotto dalla diversa data della presentazione della dichiarazione dei redditi (21.9.2011), dopo la scadenza del termine pur tenendo conto della proroga operata del DPCM 10 giugno 2010 (che aveva differito i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”, originariamente fissato per il 16.6.2010, al 6.7.2010) e comunque la sospensione del suo decorso per dolo della dichiarante per aver omesso di compilare il quadro RR sez.II, così omettendo di calcolare i contributi dovuti alla gestione separata ex art.2 comma 26 L.335/1995, e la legittimità delle sanzioni.

Il G.L. del Tribunale di SMCV con sentenza n.1776/17 resa in data 22.4.2020 dichiarava prescritti i crediti dell'INPS.

Avverso la predetta sentenza ho proposto appello l'INPS chiedendo la riforma della sentenza impugnata per erronea applicazione del termine di prescrizione ex art.2935 cc e DPCM 10 giugno 2010.

Si è costituita l'Avv. VIGGIANO Teresa che ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dall'INPS per tutte le motivazioni di cui alla memoria difensiva in atti e conseguentemente confermare la sentenza impugnata. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste secondo il principio consolidato dalla Corte di Cassazione; l'insussistenza del dolo per non aver compilato il quadro RR.

Si è costituita l'agenzia delle entrate, che ha contestato l'avverso dedotto in ricorso chiedendo rigettarsi la domanda con vittoria di spese e competenze di lite.

Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 16 novembre 2022), con udienza già fissata per il 12 dicembre

2022; all'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta, per emergenza COVID- 19 (art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 7 e successive proroghe) come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Istituto è fondato, nei termini e per i motivi di seguito precisati.

Il motivo di appello proposto dell'Istituto attiene alla corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione del suo decorso pur dedotta come motivo di appello dall'INPS.

Sulla specifica questione oggetto del presente gravame (riguardante diverse categorie di professionisti, quali avvocati, praticanti avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, che svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria, alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo) è intervenuta la suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 18/12/2017 n.30344, 32166/2018, 32167/2018 e, con specifico riferimento alla categoria degli avvocati, le sentenze n.2019/519 e 2019/3799), che ha fatto il punto della situazione ed alle cui convincenti argomentazioni questa Corte si è già conformata.

Per correttamente inquadrare la questione, occorre esaminare il quadro normativo di riferimento.

L'art.2, comma 26 l.n.335/1995 dispone che “sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Dunque la Gestione separata Inps è un fondo pensionistico a carattere residuale introdotto dalla legge di riforma n.335/1995, la cui finalità è quella di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.

Si tratta, quindi, di una gestione che presenta aspetti peculiari, in quanto, a differenza delle altre, non è caratterizzata da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto.

Invero l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (cfr. Cass. Sez. un n. 3240 del 2010).

La natura residuale della suindicata gestione trova conferma nell'art.6 d.m. n. 281/1996 che, nel disciplinare le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art.2, comma 26 l.n.335/1995, ha espressamente chiarito che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”.

In tale quadro va esaminata la norma di interpretazione autentica dell'art.2, comma 26 l.n.335/1995, e cioè l'art. 18 c.12 Dl n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, secondo cui “*i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato*

all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”.

La Suprema Corte, esaminando tale norma, ha ritenuto che l'iscrizione alla gestione separata Inps sia obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art.49 (ora 53), comma 1, TU n.917/14986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (Cass. sez. lav. 18/12/2017 n. 30344).

Deve, quindi, ritenersi che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps sussista anche per coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo che comporti l'iscrizione ad appositi albi professionali, ma non sia soggetta ad un versamento contributivo, e quindi sia inidonea a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.

Né al fine di escludere l'obbligo di iscrizione alla suindicata gestione, rileva il versamento di un contributo integrativo, avendo la Suprema Corte affermato che "l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale" (cfr. Cass. sez. lav.18/12/2017 n.30344, nonché 32166/2018, 32167/2018 e n.2019/3799 già richiamate).

Quindi il versamento del contributo integrativo non è idoneo a costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, per cui non rileva ai fini dell'esonero dall'iscrizione nella gestione separata.

Di recente il Giudice delle leggi, con sentenza C.Cost n. 104 del 22 aprile 2022 ha dichiarato **infondata la questione di legittimità costituzionale**

dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, **nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense** a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d'affari di cui all'art. 22, l. n. 576/1980, recante “Riforma del sistema previdenziale forense”. Ne consegue che le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS e che il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professionale non può esentare il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata INPS, che garantisce di ottenere una copertura previdenziale.

Ciò premesso, con riferimento al termine di prescrizione, osserva la Corte che trova applicazione, *ratione temporis*, l'art. 3, commi 9 e 10 legge 8 agosto 1995 n.335, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione decennale previsto per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie è ridotto a cinque anni e tale termine si applica ”anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.

Nel caso di specie non vi è dubbio in ordine all'applicazione del termine quinquennale di prescrizione.

È circostanza incontestata che la VIGGIANO, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, abbia omissso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così non permettendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari.

L'appellante, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, deduce come

l'omessa compilazione del "Quadro RR" integri una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8. L'INPS ha chiesto, inoltre, l'accoglimento dell'appello sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo, in ragione del differimento al 6.7.2010 del termine di versamento come disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, per i redditi 2009.

L'individuazione del *dies a quo* della prescrizione, però, non soltanto ha priorità logica rispetto al tema della sospensione, pur proposto nel motivo di ricorso, ma si rivela anche dirimente.

Sull'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine della stessa, *thema decidendum* in relazione allo specifico motivo di appello proposto dall'Istituto, occorre svolgere le seguenti ulteriori precisazioni.

La questione concerne, come già evidenziato, il tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, sul quale sono oramai costanti gli orientamenti della Suprema Corte, confermati di recente – Cass. civ. sez. lav. del 17.11.2022 n.28565 – con enunciazioni di principio secondo cui “la prescrizione decorre *«dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria»* (sentenza n. 10273 del 2021, cit.; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14).

Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, *la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi*

termini di pagamento, come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «*dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati*».

I termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «*i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi*».

Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997.

La disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene, dunque, un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l'intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).

Quanto ai contributi relativi all'anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.141 del 19 giugno 2010.

L'art. 1, comma 1, del d.p.c.m. così stabilisce: *«I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».*

Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l'INPS può dunque far valere i propri diritti.

Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, la giurisprudenza di legittimità, alla luce dell'univoco dettato letterale della previsione regolamentare, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Il differimento, dunque, non si applica soltanto a «coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione» (sentenza Cass. n. 10273 del 2021, cit.).

Pertanto, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi» (Cass., sez.civ. Lav, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26

luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336).

La sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, ha trascurato di tener conto del differimento al 6 luglio 2010, applicabile in base alle richiamate previsioni regolamentari, inscindibilmente connesse con la fonte primaria.

Nel caso di specie è del tutto pacifico che il primo atto interruttivo risulta essere la comunicazione inviata dall'INPS in data 30 giugno 2015.

La considerazione del *dies a quo* sancito dalla legge (6 luglio 2010) rende efficace l'atto interruttivo ricevuto il 30 giugno 2015 con conseguentemente infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in giudizio e superflua la disamina sulla sospensione del suo decorso che il motivo di appello pur sottende.

Per i motivi esposti l'appello dell'INPS va accolto e la sentenza di primo grado riformata essendo dovute le somme richieste dall'INPS.

In ragione delle motivazioni sopra esplicate e della complessità della materia trattata, oggetto di recentissime pronunce della Suprema Corte e di contrasto nella giurisprudenza di merito, sussistono le ragioni di legge per operare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

PQM

La Corte definitivamente pronunciando;

Accoglie l'appello dell'INPS ed in riforma della sentenza, rigetta la domanda azionata in primo grado da VIGGIANO Teresa;

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Napoli, 12/12/2022

Il Consigliere est.
dr. Sebastiano Napolitano

Il Presidente
dr. Vincenza Totaro

